

COMUNITÀ DELLA
VALLAGARINA



**DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA COMUNITÀ DELLA VALLAGARINA**

N. 55 DI DATA 21 APRILE 2023

OGGETTO: Affidamento in gestione del servizio di assistenza domiciliare della Vallagarina. Decreto a contrarre, reindizione a seguito di gara deserta.

IL PRESIDENTE

Vista la proposta di provvedimento come predisposta dalla Responsabile del Servizio Socio assistenziale sulla base degli indirizzi che sono precedentemente stati condivisi da questo Organo e dal Comitato Esecutivo in data 20 aprile 2023 e che, previa opportuna verifica, viene ritenuta essere meritevole di approvazione, come di seguito specificato;

Premesso quanto segue:

Richiamato il decreto del Commissario della Comunità n. 49 di data 16 aprile 2021 con il quale si autorizzava l'indizione di una procedura ristretta ai sensi della normativa vigente per l'individuazione mediante appalto del soggetto cui affidare il servizio di assistenza domiciliare individuando quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa per le motivazioni di cui alle premesse del citato decreto;

preso atto che, inoltre, con il decreto di cui all'alinea precedente veniva approvato lo schema di avviso di preinformazione (sulla base del relativo formulario GUUE) redatto dal Servizio Affari Generali e Contratti, dando mandato allo stesso di modificarlo con gli elementi di dettaglio non ancora definiti o con le integrazioni rese necessarie da eventuali disposizioni normative sopravvenute;

richiamato, altresì, il decreto n. 110 di data 09 settembre 2021 con il quale si procedeva ad approvare i documenti “Capitolato speciale – parte amministrativa”, “Capitolato speciale – parte tecnica”, “Parametri e criteri di valutazione OEPV” disciplinanti la procedura di gara d'appalto per l'affidamento ad un soggetto terzo della gestione del servizio di assistenza domiciliare a favore degli utenti del Servizio Socio-Assistenziale della Comunità della Vallagarina di cui al citato decreto del commissario della comunità n. 49 di data 16 aprile 2021;

preso altresì atto che con il decreto di cui al precedente alinea si procedeva a rettificare la base d'asta, approvando nuovamente il quadro economico del servizio, in relazione alla riconsiderazione del numero di monte ore da erogare su base annua e del corrispettivo orario medio di assistenza domiciliare, aggiornando conseguentemente l'importo a base d'asta che, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, veniva fissato in Euro 3.471.350,00 oneri fiscali esclusi;

rilevato che, conseguentemente, veniva modificato lo schema di “Avviso di preinformazione” volto alla manifestazione di interesse per l'affidamento a terzi del servizio di assistenza riapprovandolo aggiornando l'importo a base d'asta come definito dal precedente capoverso e rettificando, quindi i riferimenti all'Amministrazione aggiudicatrice;

evidenziato come, con il decreto n. 110 di data 09 settembre 2021 veniva demandato, inoltre, l'avvio della procedura di gara di cui al primo capoverso al Comune di Rovereto, in qualità di stazione appaltante delegata, secondo le modalità e i termini disciplinati nell'apposito Accordo Amministrativo sottoscritto ai sensi all'art. 35 della L.R. 3.05.2018 n. 2 e assunto al n. 1530 Raccolta Comunale dd. 13.05.2021;

constatato come, in forza della delega di cui al capoverso precedente, in data 12 ottobre 2021 il Comune di Rovereto provvedeva alla pubblicazione dell'avviso di preinformazione volto alla manifestazione di interesse per l'affidamento a terzi del servizio di assistenza domiciliare per la Comunità della Vallagarina (avviso trasmesso per la pubblicazione nella G.U.U.E il giorno 07 ottobre 2021) con scadenza della presentazione delle manifestazioni di interesse il giorno 15 marzo 2022 ad ore 12.00;

preso atto che in data 24 novembre 2022 il Comune di Rovereto ha proceduto all'invio della lettera di invito per la presentazione dell'offerta con scadenza presentazione dell'offerta stessa nel giorno 14 dicembre 2022 ad ore 10.00;

rilevato, infine, dal verbale delle operazioni di gara protocollo n. 85264 di data 16 dicembre 2022 che la gara è stata dichiarata deserta in quanto non è pervenuta alcuna offerta;

Premesso quanto sopra, si ricorda che tra i servizi forniti dal Servizio socio-assistenziale della Comunità della Vallagarina assume una particolare rilevanza il Servizio Assistenza Domiciliare, (SAD) servizio fornito a favore di persone anziane e adulte, non autonome sotto il profilo organizzativo-gestionale nell'ambito territoriale della Vallagarina, ad esclusione del Comune di Rovereto.

Tale servizio, le cui caratteristiche principali sono dettagliatamente definite dal "Catalogo dei Servizi Socio Assistenziali", approvato dalla Giunta provinciale con propria deliberazione n. 173 del 7 febbraio 2021 ex art. 3 del D.P.P. 9 aprile 2018 n. 3-78/Leg.:

- è rivolto a persone anziane di età superiore ai 64 anni che, in assenza di adeguato o sufficiente supporto familiare, necessitano di sostegno assistenziale in via temporanea o continuativa, o comunque a persone in condizione di disabilità temporanea o permanente e in generale a tutte le persone in situazione di fragilità;
- consiste prevalentemente in funzioni di accudimento e di cura della persona e dell'ambiente in cui vive nonché di affiancamento e formazione di assistenti familiari o di famigliari nello svolgimento delle attività di cura;
- persegue l'obiettivo primario di favorire la permanenza della persona nel proprio ambiente di vita, affiancando i familiari e/o altre persone che si occupano dell'assistenza, concorrendo assieme ad altri servizi (sanitari e non) nel prevenire i rischi di disgregazione sociale e isolamento, rimuovere le condizioni di emarginazione, evitare i collocamenti impropri in strutture residenziali e favorire i rientri nella propria abitazione attraverso progetti di riabilitazione mirati.

Si evidenzia che gli interventi di cui al precedente alinea potranno eventualmente rientrare nelle misure di finanziamento del PNRR e in tal caso sarà quindi richiesta la documentazione specifica per la rendicontazione puntuale delle spese ascrivibili a tale finanziamento

Per la Comunità della Vallagarina tale servizio è attualmente affidato fino al 31 dicembre 2023 all'affidatario uscente in seguito alla gara andata deserta.

Ebbene, al fine di garantire la continuità nell'erogazione del Servizio di Assistenza Domiciliare si ritiene necessario procedere alla reindizione della procedura, fermo restando le premesse indicate nei decreti sopraccitati che hanno portato alla scelta di affidare il servizio tramite gara;

considerato che, dall'indizione della precedente gara alla data attuale, l'aumento delle ore previsto per l'incremento del numero degli anziani non si è verificato, si ritiene più congruo ridefinire il numero di ore annuo dell'appalto sulla base della fruizione attuale effettiva del servizio;

rilevato altresì, ancora in relazione al tempo trascorso rispetto alla precedente gara, che alcuni parametri economici si sono modificati e si è reso pertanto necessario rivedere il costo orario del servizio aggiornandolo nella misura indicata successivamente nel calcolo della base d'asta.

L'appalto, con specifico riferimento ai servizi socio assistenziali, trova la propria specifica disciplina nelle leggi provinciali di settore vigenti, quindi nella L.P. 13/2007 (in particolare nell'art. 22)

e nella L.P. 2/2016 (in particolare nell'art. 30) integrata dalle disposizioni direttamente applicabili del titolo III, capo I, della Direttiva 2014/24/UE nonché dalle ulteriori disposizioni di settore, qualora il valore dell'affidamento sia di importo superiore alla suddetta soglia.

Tenuto inoltre conto di quanto disposto nell'Allegato F delle Linee guida provinciali citate, allegato che le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad osservare, si delinea di seguito la procedura che l'amministrazione dovrà espletare per l'affidamento in appalto del servizio oggetto del presente provvedimento.

Trattandosi di affidamento di servizi socio-assistenziali sopra soglia europea (fissata in euro 750.000,00), le Linee guida prevedono, ai sensi dell'articolo 30, comma 1 della Legge provinciale n. 2/2016, le seguenti condizioni:

- alla gara d'appalto, possono partecipare i soli Enti del Terzo settore accreditati al sistema provinciale, con esclusione pertanto degli Enti profit;
- il contratto stipulato a seguito dell'affidamento non può avere durata superiore a tre anni;
- il gestore uscente non può partecipare alla procedura di gara per l'affidamento del medesimo servizio a conclusione del triennio, ad eccezione delle ipotesi in cui il servizio da erogare sia connotato da elementi di differenziazione rispetto al precedente. L'applicazione di tale limite vale per gli affidamenti posti in essere a seguito dell'entrata in vigore delle citate Linee guida e pertanto non vengono presi in considerazione gli affidamenti precedenti o già in essere.

Dato atto che le suddette Linee guida dispongono che le Amministrazioni aggiudicatrici pubblichino sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE e con le eventuali ulteriori forme di pubblicità nazionali un avviso di preinformazione, come previsto dall'art. 75 della Direttiva 2014/24/UE, indicando che il servizio sarà affidato senza pubblicazione di un ulteriore avviso di indizione di gara, invitando gli operatori economici a manifestare il proprio interesse. Le Amministrazioni aggiudicatrici sono altresì assoggettate agli obblighi di post-pubblicazione, richiamati al par. 5.3 dell'allegato F delle Linee guida, che impongono di rendere noto il risultato della procedura d'appalto, mediante la pubblicazione in GUUE di un avviso di aggiudicazione contenente le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera H del Codice.

Preso atto che l'accreditamento costituisce un requisito per la partecipazione alla gara d'appalto, le Linee guida prevedono che tra la pubblicazione dell'avviso e l'invito deve intercorrere un lasso di tempo sufficiente e idoneo a consentire l'accreditamento nel rispetto dei tempi massimi di conclusione del procedimento fissati dalla Provincia autonoma di Trento;

Dato atto che per la predisposizione degli atti di cui alla presente procedura:

- l'avviso di preinformazione deve riportare i contenuti previsti dall'allegato V parte I della direttiva 2014/24/UE, come stabilito dall'articolo 75 della medesima direttiva e deve pertanto contenere una breve descrizione dell'appalto, il valore complessivo stimato e le caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione. L'approvazione e la pubblicazione del capitolato speciale d'appalto, nonché dei criteri di valutazione e la relativa ponderazione è invece differita alla successiva fase di invito;
- il requisito dell'accreditamento, di cui all'art. 20 della L.p. 13/2007, deve essere posseduto dagli operatori economici al momento dell'invio da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice dell'invito a presentare offerta, fermo restando la possibilità per i medesimi di manifestare il proprio interesse a seguito della mera presentazione della richiesta di accreditamento. Le modalità e le tempistiche del procedimento di accreditamento devono essere rese note agli operatori economici fin dall'avviso di preinformazione, in modo tale che gli stessi possano attivarsi per l'ottenimento del requisito, qualora ne risultino privi. L'avviso dovrà altresì specificare il termine per la ricezione delle manifestazioni d'interesse e quello per l'inoltro da parte dell'Amministrazione degli inviti a presentare offerta. Sarà onere degli operatori economici privi dell'accreditamento attivarsi tempestivamente per l'ottenimento del prescritto requisito; pertanto l'operatore economico interessato è tenuto a verificare puntualmente le proprie tempistiche interne di reperimento della documentazione necessaria e conseguente predisposizione della domanda di autorizzazione e accreditamento che, stante la complessità della procedura, potrebbe richiedere un rilevante lasso temporale, stimabile in un minimo di 4 mesi;

Tenuto conto che la procedura di gara descritta presenta i seguenti elementi di peculiarità:

1. è prevista l'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e quindi la possibilità di introdurre in sede di offerta tecnica aspetti premianti la qualità del servizio ed elementi di innovazione;
2. il peso percentuale massimo attribuibile alla componente economica è pari al 10 per cento;
3. è prevista l'applicazione delle clausole sociali di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 32 L.p. 2/2016 (garanzia di livelli salariali minimi e applicazione delle clausole relative alla riassunzione del personale) per garantire continuità occupazionale al personale uscente e assicurare stabilità delle relazioni con gli utenti del servizio, particolarmente importante per il target di utenza di riferimento. Nel caso specifico non si ritiene di prevedere la clausola sociale relativa all'inserimento di lavoratori svantaggiati per la peculiarità e la delicatezza del servizio in oggetto e per le esigenze dell'utenza di riferimento.

Considerato che, come chiarito dalla P.A.T., la Stazione appaltante può prevedere la pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse anche per un periodo inferiore a quello minimo di 10 mesi, purché venga comunque garantito il periodo minimo previsto dalla norma per il perfezionamento della procedura di accreditamento nei confronti dei partecipanti non accreditati;

Dato che, in ragione di quanto sopra esposto, il competente Servizio intende procedere mediante procedura ristretta – ai sensi degli artt. 75 e 77 della Direttiva 2014/24/ UE all'indizione della gara tramite pubblicazione di un avviso di preinformazione per la presentazione della manifestazione di interesse (successiva alla presentazione della richiesta di accreditamento) fissando il termine di pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse in 5 mesi, precisando quanto segue:

- 1) nel caso manifestino interesse ad essere invitati alla procedura solo soggetti già in possesso dell'accreditamento di cui al D.P.P 9 aprile 2018 n. 3-78/Leg., l'Amministrazione procederà ad invitare i soggetti richiedenti e idonei a partecipare alla procedura entro il termine di 45 giorni successivi alla scadenza del periodo di 5 mesi dalla pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse, in quanto non risultano soggetti non ancora accreditati che necessitano di tempi tecnici superiori e pertanto non viene leso il diritto di partecipazione degli stessi;
- 2) nel caso manifestino interesse ad essere invitati alla procedura uno o più soggetti non in possesso dell'accreditamento di cui al D.P.P 9 aprile 2018 n. 3-78/Leg., l'Amministrazione procederà ad invitare i soggetti richiedenti e idonei a partecipare alla procedura entro il termine di 45 giorni successivi al termine necessario per consentire il perfezionamento della procedura di accreditamento del/dei soggetto/i che non fossero in possesso dello stesso alla scadenza del termine di presentazione delle manifestazioni di interesse;

Preso atto di quanto sopra esposto, si intende quindi procedere con il presente provvedimento ad individuare per il servizio di assistenza domiciliare della Vallagarina la forma gestionale dell'appalto ai sensi dell'art. 49 del Codice degli Enti Locali e art. 8 dello Statuto dell'Ente, e alla contestuale indizione della procedura di gara ai sensi della normativa vigente per l'individuazione mediante appalto del soggetto cui affidare il servizio di assistenza domiciliare, con approvazione del relativo schema di avviso di preinformazione, riassumendo di seguito le condizioni e modalità di espletamento della procedura di evidenza pubblica:

❖ OGGETTO E FINALITÀ DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento ad un soggetto terzo della gestione del servizio di assistenza domiciliare a favore degli utenti del Servizio Socio-Assistenziale della Comunità della Vallagarina. Il Fornitore contraente s'impegna ad espletare il servizio in qualunque dislocazione geografica degli utenti, pur sempre nell'ambito territoriale della Comunità.

Per la peculiare tipologia del servizio in gara è esclusa la ripartizione in lotti, come definiti dall'articolo 7 della L.P. 2/2016, in quanto il gestore, che deve essere un soggetto qualificato ai sensi degli artt. 20 e 22 della L.P. 27 luglio 2007, n. 13, deve svolgere unitariamente il servizio di assistenza domiciliare per garantire uniformità nell'espletamento delle prestazioni rese e, stante la peculiarità e la delicatezza del servizio svolto, si rende quindi necessario individuare un unico interlocutore (sia esso

singolo o in raggruppamento) che assuma in proprio tutti gli obblighi, gli oneri e le responsabilità del contratto

Non è ammesso il subappalto e ciò in conformità al disposto dell'art. 22 comma 5 della L.P. 13/2007, poiché il servizio in affidamento consta esclusivamente di attività configurabili come servizi sociali.

In considerazione delle caratteristiche intrinseche del servizio oggetto di affidamento (alta intensità di manodopera, forte contenuto relazionale delle prestazioni, esigenza di garantire continuità nell'erogazione delle prestazioni anche dal punto di vista del personale impiegato), è prevista l'applicazione della clausola sociale di cui al comma 4 dell'art. 32 L.P. 2/2016 e delle relative disposizioni attuative approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1431 del 25 settembre 2020, così da garantire la continuità occupazionale dei rapporti di lavoro che riguardano il personale dedicato dall'appaltatore uscente all'esecuzione dell'appalto, qualora quest'ultimo venisse aggiudicato ad un soggetto diverso.

In base alla normativa sopra citata, il Servizio socio-assistenziale ha provveduto ad acquisire dalla Vales S.C.S. la tabella A “elenco personale”, come detto attuale affidatario del servizio, riportante l'elenco di tutto il personale impiegato nell'esecuzione dell'affidamento in scadenza.

In considerazione inoltre della tipologia di prestazioni oggetto di affidamento, che prevedono comunque una componente professionale e un contenuto relazionale fortemente marcati a favore di utenti che versano in una situazione di particolare fragilità, si ritiene di escludere l'obbligo per l'aggiudicatario di impiegare nell'esecuzione dell'appalto lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'articolo 4 della L. 381/1991, come previsto dall'art. 32, comma 3, della L.P. n. 2/2016.

❖ REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I requisiti per la partecipazione alla procedura di gara ai fini in parola saranno i seguenti:

- possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
- iscrizione nel Registro dei soggetti accreditati ai sensi dell'art. 20 della L.P. 13/2007 e dell'art. 10 del D.P.P. 9.4.2018 n. 3-78/Leg.,

in alternativa e ai soli fini della partecipazione alla manifestazione di interesse:

- aver presentato richiesta di accreditamento secondo quanto prescritto dall'art. 20 della L.P. n. 13/2007 e dall'art. 6 del Regolamento di cui al D.P.P. 9.4.2018 n. 3-78/Leg.;
- esperienza maturata: avere svolto nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di preinformazione, attività nella gestione di servizi alla persona erogati a domicilio per conto di enti pubblici o privati per non meno di 63.000 ore (pari a due terzi del totale ore complessivamente in appalto), così da garantire un sufficiente livello di esperienza in capo agli operatori partecipanti.

Alla data di attivazione del servizio e per tutto il periodo di validità contrattuale, è previsto l'obbligo per l'appaltatore di elezione di una sede/recapito sul territorio provinciale, data la tipologia del servizio richiesto che prevede incontri periodici con il Servizio Socio-assistenziale di Comunità e riunioni d'equipe fra i dipendenti e il referente tecnico/operativo.

❖ MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio verrà affidato mediante procedura ristretta sopra soglia comunitaria con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 16 comma 2 lettere a) e c) e 17, comma 2 della L.P. 2/2016 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 21 ottobre 2016, n. 16- 50/Leg., sulla base dei criteri che verranno declinati nel documento “Parametri e criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa” e ratificati con prossimo provvedimento di approvazione degli atti di gara.

Il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (miglior rapporto qualità/prezzo) prevederà l'assegnazione dei seguenti punteggi:

- componente economica: 10 punti;
- componente tecnica: 90 punti.

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

$$Vi = (Ri/Rmax)0,3$$

dove:

Vi = coefficiente compreso tra 0 e 1, da moltiplicarsi per il peso assegnato all'elemento

Ri = ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo

Rmax = ribasso percentuale massimo offerto in gara;

❖ **BASE D'ASTA**

Rispetto alla quantificazione delle prestazioni, si stima che il monte ore da erogare su base annua si attesti nel valore di 31.500;

Il competente Servizio Socio Assistenziale comunica che la valutazione dei costi da porre a base dell'offerta economica è stata effettuata valutando l'incidenza del costo della manodopera e delle voci di spesa che influiscono sul servizio, nonché comparando recenti aggiudicazioni di servizi analoghi in altre Comunità aventi conformazione territoriale simile a quella della Comunità della Vallagarina.

Il corrispettivo orario medio di assistenza domiciliare, su cui applicare il ribasso, è stabilito **in € 30,43** - tenuto conto di quanto previsto dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1796/2016 e 1950/2020, e quindi applicando il CCNL per le cooperative sociali oltre al contratto integrativo provinciale (CIP). Tale importo risulta congruente rispetto ai corrispettivi orari minimi e massimi stabiliti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1116 del 29.07.2019 e ss.mm.

L'importo a base di gara stimato annuo è pari a Euro 958.545,00 oneri fiscali esclusi per il servizio di assistenza domiciliare e Euro 24.050,00 oneri fiscali esclusi per il progetto sperimentale di sviluppo comunitario.

L'importo complessivo a base di gara per il triennio, oneri fiscali esclusi, è pari a **Euro 2.948.135,00** di cui:

- €2.875.635,00 - per il servizio di assistenza domiciliare;
- €72.150,00 - per il progetto sperimentale di sviluppo comunitario;
- €350,00 - non soggetti a ribasso, per oneri interferenziali ex art. 26 del D.Lgs. 81/2008, stimati con redazione di apposito DUVRI allegato al Capitolato speciale di appalto.

❖ **DURATA DELL'APPALTO**

L'appalto avrà la durata di 3 anni.

Si precisa che la durata del contratto d'appalto è fissata in 3 anni decorrenti dalla data del verbale di avvio del servizio, salvo avvio nelle more della stipula. Nelle more della stipula del contratto, ma ad aggiudicazione perfezionata, l'Amministrazione appaltante può richiedere, tramite posta elettronica certificata, l'avvio anticipato del servizio nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e dell'art. 32, commi 8 e 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

L'avvio dell'esecuzione del contratto è comunque subordinato alla firma del verbale di avvio del Servizio.

Dato atto che il presente Decreto assume valore di provvedimento a contrarre, in considerazione del fatto che sono stati già indicati il fine che con il contratto si intende perseguire, il suo oggetto e la modalità di scelta del contraente;

Ritenuto di approvare con il presente provvedimento lo schema di Avviso di preinformazione di cui all'art. 75 lett. b) della Direttiva 2014/24/UE (sulla base del relativo formulario GUUE) redatto dal Servizio Affari Generali e Contratti, allegato n. 1 al presente decreto quale parte integrante e sostanziale,

dando mandato allo stesso di modificarlo con gli elementi di dettaglio non ancora definiti o con le integrazioni rese necessarie da eventuali disposizioni normative sopravvenute;

Ritenuto inoltre di approvare gli elaborati denominati “Capitolato speciale d'appalto” – parte amministrativa e parte tecnica - redatto dal competente Servizio che costituirà il progetto di servizio e che conterrà le clausole fondamentali destinate a regolare il rapporto negoziale intercorrente fra Amministrazione e operatore economico che si aggiudicherà la gara, e il documento “Requisiti di partecipazione e parametri e criteri di valutazione dell'offerta”, contenente i requisiti di partecipazione e i parametri e criteri in base ai quali saranno valutate le offerte pervenute,

Valutato di indicare quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e quale responsabile della gestione del contratto la Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale;

Ritenuto altresì di demandare al Servizio Affari e Generali e Contratti dell'Ente la gestione della procedura di gara;

Considerato di rinviare a successivo provvedimento, all'atto dell'approvazione della lettera di invito conseguente alla scadenza del termine dell'avviso di preinformazione e all'ammissione dei soggetti idonei ad esser invitati, la prenotazione della spesa in coerenza con le previsioni del PEG pluriennale;

Valutato altresì di rinviare l'impegno di spesa per il servizio in gara ad un successivo provvedimento del competente RUP non appena quest'ultimo sarà in possesso dei presupposti tecnici a tal fine e, nello specifico, ad avvenuta individuazione del soggetto affidatario del servizio e della effettiva decorrenza del servizio di assistenza domiciliare;

Dato atto che è necessario impegnare la somma di €660,00 quale contributo spettante all'ANAC per la procedura di gara in oggetto, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000;

Dato altresì atto che al finanziamento della spesa oggetto del presente provvedimento si farà fronte mediante i fondi per le attività socio-assistenziali di cui ai provvedimenti della Provincia Autonoma di Trento;

visti:

- il Regolamento di Organizzazione dei Servizi e degli Uffici della Comunità della Vallagarina;
- lo Statuto della Comunità della Vallagarina;
- il “Codice degli enti Locali della Regione Autonoma TAA” approvato con Legge regionale del 03 maggio 2018 n. 2, modificato con Legge regionale del 8 agosto 2018 n. 6;
- la L.P. 9/12/2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42”;
- il vigente Regolamento di contabilità approvato del Consiglio della Comunità;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.
- vista la L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss.mm.;

considerato che, in esecuzione della citata L.P. 18/2015, dal 01.01.2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza e atteso che il punto 2 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

richiamati:

- la delibera del Consiglio dei Sindaci della Comunità della Vallagarina n. 1 del 07 febbraio 2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e s.m.i.;

- la delibera del Consiglio dei Sindaci della Comunità della Vallagarina n. 2 del 07 febbraio 2023 di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Comunità della Vallagarina n. 11 del 09 febbraio 2023 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 e s.m.i.;

ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 4 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2, in considerazione della necessità di avviare tempestivamente la procedura di gara al fine di giungere all'affidamento del servizio entro il corrente anno;

atteso che l'adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze del Presidente in applicazione dei sopracitati atti;

visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile;

d e c r e t a

1. di confermare la forma gestionale dell'appalto per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare sul territorio di competenza della Comunità della Vallagarina, per le motivazioni esposte in premessa che qui s'intendono integralmente riportate;
2. di autorizzare la reindizione di una procedura ristretta a seguito di procedura andata deserta, ai sensi della normativa vigente per l'individuazione mediante appalto del soggetto cui affidare il servizio di assistenza domiciliare individuando quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa per le motivazioni di cui in premessa;
3. di stabilire che l'affidamento sopra indicato avrà durata di tre anni decorrenti dalla data di avvio del servizio;
4. di escludere la ripartizione in lotti dell'appalto come definiti dall'articolo 7 comma 2 della L.P. 2/2016, in considerazione del fatto che l'esigenza di coordinare i diversi operatori economici al fine di garantire omogeneità di standard prestazionali potrebbe seriamente pregiudicare la corretta esecuzione dell'appalto, stante anche la peculiarità e la delicatezza del servizio svolto che rende necessario individuare per la gestione un unico interlocutore (sia esso singolo o in raggruppamento) che assuma in proprio tutti gli obblighi;
5. di escludere l'obbligo per l'affidatario di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991, che possono lavorare nella Provincia autonoma di Trento, in base a specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo, considerata la particolarità e la delicatezza del servizio oggetto dell'appalto;
6. di dare atto che, in base a quanto disposto dall'art. 22 comma 5 della L.P. 13/2007, il subappalto per la procedura in esame è a tutti gli effetti vietato;
7. di approvare, per i motivi e con le modalità meglio specificati in premessa, lo schema di avviso di preinformazione (sulla base del relativo formulario GUUE) redatto dal Servizio Affari Generali e Contratti, allegato n. 1 al presente decreto quale parte integrante e sostanziale, dando mandato allo stesso di modificarlo con gli elementi di dettaglio non ancora definiti o con le integrazioni rese necessarie da eventuali disposizioni normative sopravvenute;
8. di approvare il Capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa (allegato n. 2 e parte tecnica allegato n. 3) - contenente i criteri e le modalità di gestione del servizio, e il documento "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta" (allegato n. 4), contenente i parametri e criteri in base ai quali saranno valutate le offerte pervenute;
9. di dare atto che gli interventi di assistenza domiciliare potranno eventualmente rientrare nelle misure di finanziamento del PNRR e in tal caso sarà richiesta la documentazione specifica per la rendicontazione puntuale delle spese ascrivibili a tale finanziamento;
10. di dare atto che la gara sarà gestita dal Servizio Affari Generali e Contratti della Comunità;
11. di consentire la correzione di errori materiali e le eventuali modifiche di carattere tecnico-formale e non sostanziale che si rendessero necessarie relativamente agli allegati al presente

- provvedimento;
12. di indicare quale RUP e quale responsabile della gestione del contratto la Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale;
 13. di rinviare a successivo provvedimento, all'atto dell'approvazione della lettera di invito conseguente alla scadenza del termine dell'avviso di preinformazione e all'ammissione dei soggetti idonei ad esser invitati, la prenotazione della spesa in coerenza con le previsioni del PEG pluriennale;
 14. di dare atto che l'impegno di spesa definitivo per il servizio in appalto è rinviato ad un successivo provvedimento del RUP, non appena quest'ultimo sarà in possesso dei presupposti tecnici a tal fine e, nello specifico, ad avvenuta individuazione del soggetto affidatario del servizio e della effettiva decorrenza del servizio di assistenza domiciliare;
 15. di impegnare la somma di €660,00 spettante all'ANAC quale contributo per la procedura di gara in oggetto, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 con riferimento all'esercizio finanziario 2023 sul capitolo 3130/10 del P.E.G. 2023-2025, che presenta la necessaria disponibilità;
 16. di imputare in relazione alla esigibilità della obbligazione la spesa di cui al precedente punto, sull'esercizio finanziario 2023;
 17. di dichiarare il presente decreto immediatamente esecutivo ai sensi del combinato disposto dell'art. 14 - comma 7 - della L.P. 3/2006 e ss.mm. e dall'art. 183 – comma 4 – della L.R. 3.05.2018 n. 2;
 18. di dare evidenza, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/92, che avverso il presente decreto sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, o per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi del DPR 24.11.1971, n. 1199;
 - b) giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.
- (*) i ricorsi a) e b) sono alternativi.

* * * *

SE/os

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Stefano Bisoffi¹

IL SEGRETARIO REGGENTE
dott. Antonio Salvago¹

RELAZIONE DI ESECUTIVITÀ E DI PUBBLICAZIONE

Il presente Decreto è stato adottato ai sensi dell'art. 183 comma 4 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 ed è dichiarato immediatamente eseguibile.

Il presente Decreto viene pubblicato all'Albo della Comunità sul sito <https://www.comunitadellavallagarina.tn.it/Documenti-e-dati/Documenti-albo-pretorio> dal giorno di adozione per restarvi 10 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO REGGENTE
dott. Antonio Salvago¹

¹ L'originale informatico firmato digitalmente è conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art.3bis e art.71 d.lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art.3 d.lgs. 39/1993).